

Regolamento Cicero

Versione 3 – Regolamento transitorio
Data 1.7.2025

Indice

Indice.....	2
Preambolo	4
1 Scopo	4
2 Organi.....	4
2.1 Direzione AFA	4
2.2 Ufficio AFA	4
2.3 Commissione tecnica Cicero	4
3 Definizioni	6
3.1 Membro Cicero	6
3.2 Azienda Cicero	6
3.3 Organismi formativi Cicero	6
3.4 Formazione accreditata Cicero	6
4 Adesione a Cicero	7
4.1 Acquisizione della qualità di membro.....	7
4.2 Identificazione in qualità di membro Cicero	7
4.3 Obbligo di formazione continua dei membri Cicero	8
4.3.1 Principio	8
4.3.2 Periodo di certificazione.....	8
4.3.3 Interruzione del periodo di certificazione	8
4.4 Annullamento dell'adesione/Riammissione	9
4.4.1 Annullamento dell'adesione.....	9
4.5 Riammissione.....	9
5 Aziende Cicero	10
5.1 Principio.....	10
5.2 Diritti e obblighi delle aziende Cicero.....	11
6 Organismi formativi Cicero	11
7 Formazioni Cicero	12
7.1 Principi generali	12
7.2 Offerta formativa strutturata di organismi formativi Cicero	12
7.3 Accreditalamento di offerte formative strutturate di terzi.....	13

7.4	Accreditamento dell'apprendimento autonomo	13
7.5	Valutazione dell'attività di formatore o perito nel sistema Cicero	13
7.6	Tematiche delle offerte formative	14
8	Procedura/Vie legali.....	14
8.1	Principio.....	14
8.2	Contestazione delle decisioni	14
8.3	Istanza competente.....	15
8.4	Motivi di riconsazione	15
9	Tasse.....	15
10	Disposizioni finali.....	15

Preambolo

Gli assicuratori svizzeri e i broker assicurativi indipendenti hanno interesse a offrire ai clienti una consulenza competente e altamente professionale. Pertanto, nel 2006, nello spirito di un'autoregolamentazione volontaria, hanno sviluppato e implementato il sistema Cicero per i loro consulenti alla clientela nel servizio esterno e per i broker assicurativi.

Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA). Comporta obblighi legali e un gruppo allargato di persone interessate. Vale a dire, si applica a tutte le persone che offrono o stipulano contratti assicurativi. Il settore assicurativo ha elaborato gli standard minimi necessari in termini di competenze, conoscenze ed esami necessari e li ha sottoposti alla FINMA per il riconoscimento nel maggio 2024.

Alla luce di queste novità, il sistema Cicero intende facilitare la fase di transizione per gli intermediari assicurativi vincolati.

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA riconosce le prestazioni di Cicero. L'adesione a Cicero in quanto membro attivo evita che i numerosi intermediari assicurativi vincolati in possesso di un attestato di formazione ai sensi della vecchia legge debbano ottenere un nuovo attestato di formazione. Anche la riattivazione o la nuova adesione a Cicero entro la fine del periodo di transizione ha lo scopo di evitare la necessità di ottenere un nuovo attestato di formazione. A partire dal 1° gennaio 2026 i membri Cicero saranno trasferiti al registro settoriale senza bisogno di un nuovo attestato di formazione, a condizione che abbiano adempiuto in modo costante all'obbligo di formazione continua in Cicero fino al 31.12.2025.

1 Scopo

1 Il presente regolamento disciplina

- a) l'organizzazione e le competenze dell'AFA nel quadro del sistema Cicero,
- b) l'acquisizione, l'interruzione, l'ottenimento e l'identificazione della qualità di membro Cicero,
- c) i requisiti per la registrazione come azienda Cicero o organismo formativo Cicero,
- d) i requisiti per l'accREDITAMENTO di offerte formative,
- e) i principi relativi alle tasse definite nel presente documento.

2 Organi

2.1 Direzione AFA

1 L'Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione (AFA), rappresentata dalla Direzione, è l'organo di competenza e di controllo del sistema Cicero ed emana i regolamenti necessari.

2.2 Ufficio AFA

L'ufficio AFA è responsabile per l'organizzazione, la realizzazione e il funzionamento del sistema Cicero. È l'interlocutore diretto per tutti i partecipanti al sistema Cicero (ad es. organismi formativi, aziende, membri ecc.).

2.3 Commissione tecnica Cicero

1 La commissione tecnica Cicero è l'anello di congiunzione, a livello politico e specialistico, fra tutti gli offerenti di soluzioni assicurative, assicuratori, organismi formativi e le autorità di vigilanza statali. Offre consulenza e supporto alla Direzione e all'ufficio AFA sul piano specialistico.

2 È composta da almeno 5 e al massimo 9 membri proposti dall'ufficio AFA ed eletti dalla Direzione AFA.

3 La commissione (o un comitato da essa definito) è inoltre responsabile in caso di controversie.

3 Definizioni

3.1 Membro Cicero

1 Per diventare membro Cicero bisogna registrarsi nel sistema Cicero. Per la registrazione è necessario disporre di una formazione di base secondo la cifra 4.1. qui di seguito.

2 L'adesione a Cicero è personale e non è trasferibile. Impegna alla formazione continua regolare ed è aperta a tutte le persone attive nel settore assicurativo. Al momento dell'allestimento del presente regolamento, i membri Cicero sono intermediari assicurativi vincolati o non vincolati.

3 L'adesione a Cicero è soggetta a tasse secondo la cifra 9 qui di seguito.

3.2 Azienda Cicero

1 Le aziende o parti di aziende del settore assicurativo che occupano intermediari assicurativi membri di Cicero e soddisfano i requisiti menzionati alla cifra 5 possono registrarsi come aziende Cicero nel sistema Cicero. Ricevono così un profilo di azienda e garantiscono la qualità dei propri intermediari e membri Cicero.

2 Il profilo di azienda non può essere utilizzato come profilo personale e non attesta la formazione continua.

3 La creazione di un profilo di azienda nel sistema Cicero è soggetta a una tassa di registrazione.

3.3 Organismi formativi Cicero

1 Chi fa accreditare un'offerta formativa che soddisfa i requisiti menzionati alla cifra 7 è considerato organismo formativo. Possono essere organismi formativi Cicero ad esempio scuole, compagnie di assicurazioni, aziende di brokeraggio o altre aziende con offerte formative certificate Cicero.

2 Il riconoscimento in quanto organismo formativo è soggetto a tasse secondo la cifra 9.

3.4 Formazione accreditata Cicero

1 Una formazione accreditata Cicero è una misura di formazione pianificata e strutturata accreditata dall'AFA, con una prestazione di apprendimento definita in termini di requisiti e attuazione. L'offerta formativa è dinamica e si orienta al fabbisogno del settore.

2 La formazione accreditata Cicero può comprendere offerte in base alla cifra 7. Le varie forme di apprendimento comportano requisiti diversi per quanto riguarda la documentazione. I dettagli relativi alle formazioni Cicero sono riportati alla cifra 7 del presente regolamento.

3 L'accREDITamento di offerte formative Cicero è soggetto a tasse secondo la cifra 9.

4 Adesione a Cicero

4.1 Acquisizione della qualità di membro

1 L'intermediario assicurativo può farsi registrare come membro Cicero se:

- a) ha acquisito una qualifica di base di intermediario assicurativo AFA o concluso una formazione equivalente riconosciuta dalla FINMA e/o
- b) è specialista in materia di assicurazione sociale con attestato professionale federale e/o
- c) è specialista in materia di assicurazione malattia con attestato professionale federale e/o
- d) dispone di un'iscrizione valida al registro FINMA e
- e) ha pagato la tassa di adesione entro il termine previsto.

2 Alla registrazione, il membro apre un profilo Cicero con un relativo conto per i crediti. Ciò gli permette, in qualsiasi momento, di:

- a) visualizzare lo stato dei crediti Cicero e la durata del periodo di certificazione,
- b) visualizzare i dati personali e adattare il profilo,
- c) inoltrare una richiesta di crediti Cicero per offerte formative non accreditate,
- d) ritirare l'iscrizione entro 30 giorni dopo averla effettuata.

3 Con la registrazione, il membro autorizza a trasmettere i suoi dati ad aziende Cicero. Ciò consente alle aziende Cicero di notificare i crediti ottenuti e di monitorare il numero di membri.

4 Con l'iscrizione, i membri Cicero accettano le condizioni generali e si impegnano a garantire in qualsiasi momento la correttezza e l'attualità dei dati del profilo.

2 Se un membro non adempie ai suoi obblighi, in particolare l'obbligo di indicare i dati in maniera veritiera e il pagamento delle tasse, l'AFA ha il diritto di disattivare il profilo pubblico (ovvero l'iscrizione al registro).

4.2 Identificazione in qualità di membro Cicero

Per identificarsi in modo univoco e conforme alla legge in quanto membro Cicero, l'intermediario assicurativo è tenuto a fornire i documenti seguenti:

- f) numero di registro FINMA e/o
- g) copia del certificato (intermediario assicurativo AFA, specialista in materia di assicurazione sociale con attestato professionale federale; specialista in materia di assicurazione malattia con attestato professionale federale; altro diploma equivalente riconosciuto dall'autorità di vigilanza (link) e
- h) documento ufficiale per l'identificazione del numero AVS (ad es. certificato AVS / tessera della cassa malati ecc.)

4.3 Obbligo di formazione continua dei membri Cicero

4.3.1 Principio

1 Per rimanere registrati in quanto membri nel sistema Cicero, oltre alla formazione di base i membri Cicero sono tenuti ad acquisire 60 crediti per formazione continua (crediti Cicero) nell'arco di un periodo di certificazione. I requisiti cumulativi per ottenere crediti Cicero sono:

- a) l'adesione in quanto membro attivo Cicero e
- b) un periodo di certificazione attivo in corso.

4.3.2 Periodo di certificazione

1 Il periodo di certificazione inizia con l'adesione e dura 2 anni.

2 Se alla fine del periodo di certificazione il membro ha raggiunto 60 crediti Cicero, inizia automaticamente un nuovo periodo di certificazione.

3 I crediti eccedenti possono essere trasferiti una tantum al successivo periodo di certificazione.

3 Se alla fine del periodo di certificazione il membro non ha raggiunto 60 crediti Cicero, ha diritto a un prolungamento del termine per raggiungere i crediti richiesti. Il periodo è prolungato automaticamente come segue:

- a) fino a quando si raggiungono 60 crediti, ma
- b) al massimo per 90 giorni.

Il periodo di certificazione termina non appena si verifica il caso a) o b).

4 Il periodo di certificazione successivo a quello prolungato si riduce della durata del prolungamento del periodo precedente.

4.3.3 Interruzione del periodo di certificazione

1 Il raggiungimento dei crediti Cicero richiesti può risultare impossibile nonostante il prolungamento del periodo di certificazione secondo la cifra 4.3.2, punto 3. Per questo motivo, su richiesta il periodo di certificazione può essere interrotto per almeno tre mesi e al massimo 2 anni nei casi seguenti (elenco esaustivo):

- a) servizio militare o civile di più di tre mesi,
- b) congedo sabbatico presso il datore di lavoro di più di tre mesi,
- c) altra attività aziendale interna temporanea (ad es. servizio interno, servizio sinistri ecc.) di più di tre mesi,
- d) gravidanza/maternità oppure
- e) caso di malattia/infortunio della durata di oltre tre mesi.

2 Affinché la richiesta possa essere accettata, deve essere inoltrata nei casi a)-c) prima dell'inizio del motivo dell'interruzione insieme ai relativi documenti di comprova (ordine di marcia o conferma del datore di lavoro). Le richieste inoltrate dopo l'inizio del motivo dell'interruzione non vengono accettate in questi casi.

3 Nei casi d) e e) l'interruzione inizia alla ricezione della relativa richiesta corredata di un rispettivo certificato medico. La richiesta e i documenti necessari vanno inoltrati al più tardi 4 settimane prima del termine del regolare periodo di certificazione. Le richieste pervenute in ritardo non vengono accettate.

4 Al termine dell'interruzione, continua a decorrere il periodo di certificazione interrotto, alle stesse condizioni di prima (crediti, durata, prolungamento ecc.).

4.4 Annullamento dell'adesione/Riammissione

4.4.1 Annullamento dell'adesione

1 L'adesione è annullata se:

- a) nell'arco del periodo di certificazione (incl. eventuale prolungamento) non si raggiungono 60 crediti Cicero,
- b) le tasse definite nel presente regolamento non vengono pagate entro i termini previsti,
- c) il membro richiede l'annullamento dell'adesione (disdetta),
- d) l'ufficio AFA cancella l'adesione in seguito a violazione grave del regolamento e/o comportamento scorretto.

2 Il periodo di certificazione continua a decorrere anche in caso di annullamento dell'adesione ai sensi del regolamento. Fino al termine del periodo di certificazione, l'iscrizione al registro rimane valida e si annulla soltanto l'adesione.

4.5 Riammissione

1 La riammissione in quanto membro Cicero avviene alle condizioni seguenti:

- a) superamento dell'esame scritto di intermediario assicurativo AFA o presentazione di una formazione equivalente riconosciuta dalla FINMA conclusa dopo la disattivazione del profilo;
- b) pagamento di tasse in sospeso (spese incluse). Il periodo di certificazione continua a decorrere durante l'annullamento.

2 Nell'ambito del periodo di transizione del nuovo diritto sull'intermediazione entro la fine del 2025, sono inoltre sufficienti:

- a) conferma da parte del datore di lavoro che è a conoscenza della riammissione e dichiarazione del membro che adempirà i suoi obblighi di formazione continua ai sensi dell'articolo 4.3;
- b) pagamento di una tassa nominale per la riammissione;
- c) pagamento di ulteriori tasse in sospeso (spese incluse). Il periodo di certificazione continua a decorrere durante l'annullamento.

3 Nell'ambito del periodo di transizione del nuovo diritto sull'intermediazione entro la fine del 2025 per le persone che finora non erano soggette all'autoregolamentazione («soluzione per il servizio interno»):

- a) conferma da parte del datore di lavoro che il membro non era precedentemente soggetto all'autoregolamentazione (ad es. attività nel servizio interno).

5 Aziende Cicero

5.1 Principio

1 Per registrarsi in quanto azienda nel sistema Cicero, l'azienda è tenuta a:

- a) garantire la qualità e professionalità della consulenza e monitorarla mediante misure idonee,
- b) garantire la raggiungibilità per i clienti mediante strutture trasparenti e in linea con il fabbisogno,
- c) definire un interlocutore/ufficio di contatto con l'AFA.

2 Le grandi imprese decidono autonomamente chi, all'interno dell'impresa, è considerato «azienda Cicero». Può essere un'azienda Cicero, per esempio, un'agenzia generale oppure un reparto all'interno di una grande azienda.

5.2 Diritti e obblighi delle aziende Cicero

1 L'azienda Cicero

- a) presenta correttamente la struttura aziendale rilevante per il sistema in Cicero (registrazione di reparti, ad es. agenzie o vendita/distribuzione, servizio interno, punti vendita ecc.),
- b) integra i collaboratori Cicero registrati nella propria struttura Cicero e li assegna alla struttura aziendale interna,
- c) cancella i collaboratori uscenti dalla sua struttura Cicero,
- d) è responsabile dell'autorizzazione dei collaboratori ad accedere al sistema Cicero (in occasione dell'importazione delle liste).

2 L'azienda Cicero è autorizzata a consultare i dati e ad analizzarli nel quadro della sua struttura organizzativa.

3 L'autorizzazione a consultare i dati dei propri membri Cicero comprende:

- a) identificazione della persona in questione
- b) stato dei crediti Cicero
- c) date relative ai crediti raggiunti
- d) durata del periodo di certificazione
- e) titolo dei corsi interni ed esterni seguiti
- f) stato dei pagamenti

6 Organismi formativi Cicero

1 È considerato organismo formativo Cicero chi, cumulativamente:

- a) propone un'offerta formativa strutturata secondo principi metodologico-didattici,
- b) dispone di un interlocutore interno competente per l'offerta formativa e
- c) è in grado di attestare misure di garanzia della qualità verificabili.

1 Ogni organismo formativo ha il diritto di fare accreditare la sua offerta formativa con il certificato Cicero. L'ufficio AFA decide in definitiva in merito all'ammissione.

2 Ogni organismo formativo Cicero è tenuto, nel corso dell'accreditamento, a integrare gli sviluppi del settore degli intermediari nelle offerte formative e a tenerle sempre aggiornate. In particolare, deve sempre impegnarsi a:

- a) soddisfare i requisiti per gli organismi formativi Cicero,
- b) soddisfare i requisiti in termini di contenuto delle offerte formative,
- c) garantire la registrazione dei crediti raggiunti dai membri Cicero nel sistema Cicero.

3 L'organismo formativo garantisce di trasmettere ai partecipanti le capacità e le competenze offerte nelle formazioni in modo professionale.

4 L'organismo formativo è responsabile della correttezza dei dati trasmessi. Autorizza l'ufficio AFA a consultare in qualsiasi momento l'offerta formativa allo scopo di verificarne la qualità e per effettuare controlli sporadici.

7 Formazioni Cicero

7.1 Principi generali

1 Una formazione Cicero accreditata è

- a) una formazione organizzata e strutturata di un organismo formativo Cicero con una prestazione di apprendimento definita in termini di requisiti e attuazione (apprendimento gestito), oppure
- b) una formazione conclusa successivamente accreditata dall'AFA su richiesta del membro Cicero (accreditamento autonomo), oppure
- c) una formazione autogestita dalla persona in formazione, inoltrata all'AFA come documentazione didattica, oppure
- d) un'attività propria in qualità di formatore o perito nel sistema Cicero.

2 Nell'ambito delle offerte formative e della valutazione dell'attività di formazione, l'ufficio AFA decide in definitiva in merito all'accreditamento e all'assegnazione di eventuali crediti. Ha il diritto di consultare preliminarmente la Commissione tecnica Cicero.

3 In linea di principio, per un'unità di apprendimento di 45 minuti viene assegnato 1 credito. L'ufficio AFA decide in definitiva in merito al tempo che può essere fatto valere.

4 È l'organismo formativo a decidere in merito al tempo a disposizione per la preparazione e l'ulteriore elaborazione. L'AFA verifica tali disposizioni al momento dell'accreditamento.

5 L'accreditamento di formazioni Cicero (ad eccezione dell'attività di formazione) è soggetto a tasse secondo la cifra 9 qui di seguito.

7.2 Offerta formativa strutturata di organismi formativi Cicero

1 L'apprendimento gestito è accreditato se soddisfa cumulativamente i requisiti seguenti:

- a) prevede contenuti didattici definiti che includono tematiche relative alle competenze di intermedio assicurativo secondo la cifra 7.6,
- b) ha una struttura e un programma chiari,
- c) si indirizza a un gruppo target definito,
- d) contiene obiettivi didattici e/o obiettivi particolari formulati in modo chiaro,
- e) definisce nel dettaglio il tempo necessario per la prestazione di apprendimento,
- f) descrive e documenta il tipo di controllo dell'apprendimento/prestazione (ad es. partecipazione, test, lavoro ecc.) o altri controlli dell'apprendimento comprovati.

2 Si valuta unicamente il tempo di apprendimento. All'accreditamento, l'organismo formativo deve comprovare il tempo di apprendimento definito. L'AFA verifica tali disposizioni al momento dell'accreditamento.

3 L'ufficio AFA decide in definitiva in merito all'accreditamento e al numero massimo di crediti da assegnare.

7.3 Accreditamento di offerte formative strutturate di terzi

1 Se, nel corso del periodo di certificazione, un membro segue una formazione continua (offerta formativa strutturata secondo la cifra 7.2) non accreditata dall'organismo formativo, il membro Cicero stesso può accreditarla (oppure ottenere crediti) alle condizioni seguenti:

- a) il membro inoltra autonomamente una richiesta all'AFA tramite il modulo online sul sito web AFA, corredata di
- b) una documentazione completa dei contenuti didattici e dei risultati e
- c) di una comprova scritta della formazione conclusa (diploma).

Le disposizioni sull'accREDITAMENTO delle offerte formative si applicano per analogia.

3 L'AFA esamina i documenti inoltrati, decide in merito all'accREDITAMENTO / all'assegnazione di crediti Cicero e comunica per iscritto la decisione al membro. La decisione è definitiva.

7.4 Accreditamento dell'apprendimento autonomo

1 Nel quadro delle tematiche elencate alla cifra 7.6, la persona in formazione decide autonomamente in merito a obiettivi e contenuti, forma e metodi, ora e luogo come anche in merito ai risultati dell'apprendimento. L'accREDITAMENTO avviene dopo la conclusione della prestazione di apprendimento.

2 Affinché una prestazione di apprendimento possa essere accREDITATA, la persona in formazione deve, mediante il modulo online sul sito dell'AFA:

- a) documentare la prestazione di apprendimento sulla base dell'elenco delle tematiche e
- b) comprovare il dispendio di tempo per la prestazione di apprendimento.

3 Il successo dell'apprendimento autonomo è verificabile solo in modo limitato. Per questo motivo, questa forma di apprendimento dà diritto soltanto a un numero ridotto di crediti, ovvero 10, per ciascun periodo di certificazione.

4 L'ufficio AFA decide in definitiva in merito all'accREDITAMENTO e al numero massimo di crediti da assegnare.

7.5 Valutazione dell'attività di formatore o perito nel sistema Cicero

1 In linea di massima, l'attività di formatore o di perito nel quadro di offerte formative Cicero non è considerata una formazione continua. Promuove tuttavia le proprie competenze ed è quindi riconosciuta come misura alternativa di formazione continua nel sistema Cicero. L'attività di formatore o perito dà diritto al massimo a 20 crediti Cicero per periodo di certificazione.

2 Di norma, i crediti vengono assegnati dall'organismo formativo Cicero. In caso contrario, il membro può inoltrare una richiesta di assegnazione dei crediti. Tale richiesta va inoltrata una volta all'anno, al più tardi tuttavia 90 giorni prima del termine del periodo di certificazione. Va indirizzata all'ufficio AFA e deve comprendere i documenti seguenti:

- a) conferma dell'azienda che offre la formazione,
- b) documentazione del contenuto della formazione in base ai requisiti del presente regolamento,
- c) attestazione del dispendio di tempo (solo attività di formatore, senza preparazione ed elaborazione successiva).

3 Per l'attività di perito, il membro Cicero riceve un credito per ogni mezza giornata. Per l'attività di formatore, il membro Cicero riceve un credito per quattro lezioni svolte.

4 Dopo la presentazione della documentazione necessaria, l'ufficio AFA decide in definitiva in merito al numero di crediti da assegnare.

7.6 Tematiche delle offerte formative

1 Vengono accreditate le offerte formative con prestazioni di apprendimento definite, obiettivi didattici oppure obiettivi particolari che preservano e ampliano le competenze professionali degli intermediari assicurativi. Possono essere accreditate le offerte che vertono sulle tematiche seguenti:

- a) conoscenze specifiche dei prodotti e del ramo
- b) conoscenze relative alle leggi, le condizioni quadro e la compliance nel settore assicurativo
- c) consulenza e vendita
- d) organizzazione del lavoro e conduzione
- e) sviluppi di mercato nel settore assicurativo

2 L'AFA esamina i documenti inoltrati e decide per iscritto in merito all'accREDITamento dell'offerta formativa e all'assegnazione dei relativi crediti. L'elenco aggiornato delle tematiche che possono comportare un accREDITamento è disponibile sul sito web dell'AFA. La decisione è definitiva.

8 Procedura/Vie legali

8.1 Principio

1 Se il presente regolamento non prevede disposizioni diverse, le decisioni dell'AFA possono essere contestate mediante ricorso.

2 I ricorsi vanno inoltrati per iscritto all'AFA, all'attenzione della Commissione tecnica, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

3 I ricorsi vanno corredati di una richiesta e devono essere motivati. Insieme alla richiesta, vanno presentati tutti i fatti e i mezzi di prova.

4 I ricorsi sono soggetti a tasse. Se la tassa dovuta non è pagata entro il termine definito, il ricorso viene respinto contro pagamento delle spese.

8.2 Contestazione delle decisioni

Sono contestabili in particolare le decisioni seguenti:

- a) rifiuto di un membro
- b) annullamento dell'adesione
- c) rifiuto dell'interruzione del periodo di certificazione
- d) rifiuto di un'azienda

8.3 Istanza competente

1 In caso di controversie, la decisione compete alla Commissione tecnica Cicero o a un comitato da essa definito secondo la cifra 2.3, punto 3. La decisione è definitiva.

8.4 Motivi di ricusazione

1 Una persona appartenente all'istanza di ricorso competente (Commissione tecnica Cicero o comitato da essa definito) è tenuta a chiedere la ricusazione di propria iniziativa in presenza di fatti che fanno suscitare dubbi sulla sua imparzialità.

2 La persona che presenta ricorso deve richiedere immediatamente la ricusazione se è a conoscenza di fatti che potrebbero motivarla. Le contestazioni avanzate in un secondo momento possono comportare l'imposizione delle spese supplementari generate.

9 Tasse

1 Le tasse elencate nel presente regolamento servono a coprire le spese sostenute. Il principio della copertura dei costi e di equivalenza secondo il diritto amministrativo si applica analogamente a titolo orientativo.

2 Vengono rimosse le seguenti tasse:

a) Quota di adesione (annuale)	all'anno	CHF	100
b) Registrazione organismo formativo	una tantum	CHF	500
c) Registrazione azienda	una tantum	CHF	100
d) Tassa di accreditamento per offerta di organismi formativi			
	per ogni offerta formativa	CHF	50
	oppure all'anno (importo forfettario)	CHF	2500
e) Ricorsi (secondo cifra 8.1, punto 4)		CHF	350
f) Tassa nominale per la riammissione (secondo cifra 4.5, punto 2b)		CHF	350

3 Le tasse vanno pagate anticipatamente. In caso di disdetta da parte del membro non si rimborsano spese. In caso di pagamento ritardato vengono fatturate spese di diffida.

4 Nell'ambito del periodo di transizione del nuovo diritto sull'intermediazione entro la fine del 2025, le persone che finora non erano soggette all'autoregolamentazione («soluzione per il servizio interno») vengono esonerate dal pagamento delle quote di adesione 2024/2025.

4 Le quote di adesione versate vengono conteggiate nell'ambito della soluzione di successione (registro settoriale, attestati di formazione continua).

4 La Direzione AFA può modificare le tasse in qualsiasi momento ed è tenuta a informare i membri in merito.

10 Disposizioni finali

Il presente regolamento è stato deliberato in via circolare dalla Direzione AFA nel giugno 2024 e sostituisce il regolamento del 1° febbraio 2023. Entra in vigore il 1° settembre 2024.